

**LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1****ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.326, PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE <sup>(1)</sup>**

Legge abrogata da:  
art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 10

---

**Note**

1 . Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."